



## SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n° 62/2020 del 09/10/2020**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di Ottobre in modalità AUDIO-VIDEO audio - video, alle ore 13,39

### IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	A	18	MONTEFORTE GABRIELLA	P
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	TASSI OLIVIER	A
3	LEOTTA ANTONINO	P	20	ANTOCI SALVATORE	A
4	MATTEI CELESTINA	A	21	DI TRENTO MASSIMO	A
5	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P	22	FORTE ENRICO MARIA	A
6	CIOLFI MARIA	P	23	ZULIANI NICOLETTA	P
7	D'ACHILLE FABIO	P	24	COLUZZI MATTEO	A
8	ARAMINI MARINA	P	25	CALVI ALESSANDRO	A
9	PERAZZOTTI LAURA	P	26	IALONGO GIORGIO	A
10	MOBILI LUISA	P	27	MIELE GIOVANNA	A
11	COLETTA ERNESTO	A	28	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A
12	GIRI FRANCESCO	P	29	CALANDRINI NICOLA	A
13	CAMPAGNA VALERIA	P	30	TIERO RAIMONDO	P
14	DI RUSSO EMANUELE	P	31	MARCHIELLA ANDREA	P
15	GRENGA CHIARA	P	32	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
16	CAPUCCIO MARCO	P	33	VALLETTA VINCENZO	P
17	RINALDI GIANNI	P			

**PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO  
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA**

**ORIGINALE**

**Deliberazione di Consiglio N° 62/2020**

Pag. 1 di 5



S riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 91605 del 14.8.2020, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

La Dirigente del Servizio Demografici e Statistici su indirizzo dell'Assessore Maria Paola Briganti, con delega ai servizi demografici;

Premesso che il Codice Civile disciplina, agli artt. 84 e seguenti, il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile;

Richiamato l'art. 106 del Codice civile che stabilisce che il matrimonio civile debba essere celebrato pubblicamente nella casa comunale dal Sindaco o da un suo delegato;

Richiamato l'art. 110 del codice civile che disciplina la deroga all'art. 106 alla celebrazione presso la casa comunale quando tale celebrazione possa avvenire – in maniera eccezionale fuori della casa comunale, nel caso in cui uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, si trovi nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale;

Vista la Legge maggio 2016, n. 76 ad oggetto "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" ed in particolare l'art. 1, comma 2 che stabilisce espressamente che "*Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.*";

Atteso che la Legge 76/2016 richiama espressamente gli articoli del Codice Civile che disciplinano il matrimonio civile e che si applicano anche alle unioni civili;

Richiamato il DPR 396/2000 ad oggetto il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" che stabilisce all'articolo 3 che i comuni possono "*disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici di stato civile con deliberazione di giunta comunale da trasmettere al Prefetto.*";

Preso atto che nel corso degli anni, stimolata dalle continue richieste dei nubendi di avere una "sede" esteticamente idonea ove sposarsi, si è reso necessario intervenire a disciplinare i casi di celebrazione dei matrimoni al di fuori dei luoghi normalmente deputati alla celebrazione dei matrimoni civili;

Visto che per rispondere alle diverse esigenze manifestatesi e ai numerosi quesiti presentati e, al tempo stesso, per regolamentare in maniera razionale tale materia, nell'ottica della generale funzione statale di vigilanza sulla materia dello stato civile, pur senza sopprimere l'ambito discrezionale dei singoli comuni, il *Ministero dell'Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Demografici* - è intervenuto con la *circolare n. 29 del 7 giugno 2007* con la quale si ampliava la possibilità di celebrare in luoghi diversi (giardini o altre sale) purché nella disponibilità del Comune e individuati appositamente con deliberazione della Giunta comunale da trasmettere al Prefetto;

Considerato che la necessità di ulteriore regolamentazione ha portato il Ministero dell'Interno ad emanare una nuova Circolare, la n. 10/2014 con la quale si ribadisce che "*Relativamente alla possibilità di celebrare un matrimonio presso siti che, in ragione della propria importanza estetica storica o ambientale abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico, si è ritenuto, come già indicato nel Massimario, di dare una risposta positiva purché il sito sia riservato, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale per essere destinate appunto alle celebrazioni.*";



Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 196/14 del 22 gennaio 2014, espresso su richiesta del Ministero dell'Interno sulla tematica, con il quale si è precisato che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione", possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purché tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.

Considerato che alla luce di tali interpretazioni è possibile individuare siti aperti al pubblico destinati alla celebrazione dei matrimoni, purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini sopra individuati;

Considerato che il vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 28/06/2004;

Ritenuto pertanto necessario approvare un nuovo regolamento che tenga conto sia della disciplina delle costituzioni delle unioni civili, prevista con la Legge 76/2016, sia dei criteri di individuazione della casa comunale, sottolineando comunque il valore civile e legale dell'impegno che si assume davanti all'Ufficiale di Stato Civile, che deve essere confermato anche dall'ufficialità del luogo di celebrazione e costituzione;

Richiamata la deliberazione GM 128 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il PEG ed il piano della performance 2019/2021 ed è stato assegnato al Dirigente del servizio demografico l'obiettivo della verifica dei luoghi per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili diversi rispetto a quelli utilizzati nonché la predisposizione dell'aggiornamento del regolamento dei matrimoni civili e unioni civili;

Vista la proposta di regolamento allegata al presente atto, predisposta dal Servizio Demografici e Statistici e ritenuto lo stesso idoneo al fine disciplinare la materia;

Visto il parere favorevole della commissione consiliare competente allegato al presente atto;

Visti:

- Il Codice Civile;
- Il DPR 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
- La Circolare Ministero Interno 29/2007
- La Circolare Ministero Interno 10/2014

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. DI APPROVARE il "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI", allegato al presente atto, di cui è parte integrante, composto da dieci articoli e tre allegati.
2. DI STABILIRE che con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento tutte le disposizioni precedentemente approvate saranno abrogate e sostituite dal regolamento approvato con il presente atto.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente  
dott.ssa Daniela Ventriglia

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione di Consiglio N° 62/2020**



- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole della dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Demografici e Statistici, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto:
  - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
  - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **DELIBERA**

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, on la votazione riportata nell'allegato verbale.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)